

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N. 40/2021

Oggetto: PARERE SULL'IPOTESI DI ACCORDO PER LA QUANTIFICAZIONE ED UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 PERSONALE DIRIGENTE AREA FUNZIONI LOCALI (EX AREA 2 DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI)

Il giorno 23 del mese di dicembre dell'anno duemilaventuno, la sottoscritta Dott.ssa Rachele Capristo - Revisore unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 03/2020 del 02 marzo 2020 per il triennio decorrente dal 02 marzo 2020 al 01 marzo 2023, esprime il proprio parere (ex art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448) in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa del personale dirigente dell'esercizio finanziario 2021 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (ex art. 8, comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 ed art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.).

Visto l'art. 5, comma 3 del CCNL 23 dicembre 1999, come sostituito dall'art. 4 CCNL 22.02.2006 il quale dispone che: “[...] *Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l'altro, sono evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di utilizzazione, secondo i contenuti dell'accordo. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto. [...]*”

Visto l'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i il quale dispone che: “[...] *il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio dei Revisori dei conti, dal Collegio Sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, sesto periodo [...]*”.

Premesso che in data 22.12.2021 tra la delegazione di parte pubblica del Comune di Trezzo sull'Adda e le organizzazioni e rappresentanze sindacali è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per la

quantificazione ed utilizzo delle risorse decentrate anno 2021 per il personale dirigente dell'Area Funzioni Locali (ex Area 2 del comparto Regioni e Autonomie Locali);

Esaminato il contenuto della predetta documentazione in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Vista la relazione illustrativa sottoscritta dal Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott. Emilio Pirola, prot. n. 24768/21 del 22.12.2021.

Vista la relazione tecnico-finanziaria sottoscritta dal Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott. Emilio Pirola, prot. n. 24769/21 del 22.12.2021.

Visto il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023.

Esaminato il contenuto della predetta documentazione in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Considerato che:

- L'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;
- L'onere scaturente dalla contrattazione decentrata integrativa per la disciplina del salario accessorio annualità 2021 risulta essere garantito dagli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Il Revisore Unico dei Conti, per quanto di competenza,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla compatibilità finanziaria dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa dell'esercizio finanziario 2021 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Milano, 23 dicembre 2021

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott.ssa Rachele Capristo

